



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

**APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
ART. 113 D.LGS. N. 50/2016**

Nr. Progr. **63**

Data **09/04/2019**

Seduta NR. **15**

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 20:00 convocata con le prescritte modalità, NELLA SALA CONSILIARE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.
113 D.LGS. N. 50/2016

LA GIUNTA COMUNALE

visto il Regolamento di disciplina dell'incentivo per le funzioni tecniche, attualmente in vigore, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 19/06/2018;

considerato che il suddetto regolamento risulta particolarmente limitativo rispetto alle attività programmate dal Comune e prevede inoltre meccanismi particolarmente complessi di riparto dell'incentivo tra i collaboratori interessati all'attività incentivata;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento redatto in conformità all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

vista la proposta di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

considerato che la materia è regolata dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) e s.m.i. ed in particolare dall'art. 113.

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le

funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 11/03/2019 con oggetto “Convenzione per la delega dell’esercizio della funzione di stazione appaltante per l’affidamento degli appalti di lavori, beni, servizi e concessioni alla Città Metropolitana di Milano (Art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016)”;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione ed in particolare l’art. 5 che prevede all’ultimo comma che “oltre a corrispondere alla Città metropolitana quanto indicato nei precedenti commi, ciascun Comune, che si avvale delle attività della stazione unica appaltante, per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall’art.113, comma 5, del Codice, a destinare, a favore del personale della Stazione Unica appaltante, una percentuale, pari ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo, per le fasi di competenza della stazione unica appaltante. Dette somme, che trovano copertura nei fondi costituiti da ciascun Comune secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, sono trasferite dai Comuni medesimi alla Stazione Unica Appaltante, per essere corrisposti da quest’ultima al personale interessato. La

Città metropolitana, con proprio regolamento, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il proprio personale che ha partecipato alle attività della stazione unica appaltante”

Visto l'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 10 Gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Assegnazione Capitoli per la Gestione dell'Esercizio provvisorio anno 2019;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte nelle premesse, il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di lavori, servizi e forniture, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DARE ATTO che il regolamento in oggetto entra in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;
- 4) DI DARE ATTO che con l'approvazione dell'allegato regolamento viene abrogato il precedente approvato con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 19/06/2018;
- 5) DI TASMETTERE copia della presente deliberazione ai Settori interessati per gli adempimenti di competenza;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 63 DEL 09/04/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **63** del **09/04/2019**

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 09/04/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(redatto ai sensi dell'art. 113 del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del)

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, che spettano ai dipendenti per l'elenco tassativo di attività indicate al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. All'interno del presente Regolamento sono:

- stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie, da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara;
- recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto incentivo tra i dipendenti interessati, come definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti).

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e per premiare attività prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture programmati, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo incentivante risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (dueper cento) degli importi posti a base di gara di un contratto pubblico.

2. La percentuale massima di cui al comma 1 precedente è graduata in ragione dell'entità dell'opera e/o lavoro, servizio, fornitura e della complessità degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- a) importo superiore alla soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo): 1,50%;
- b) importo pari o superiore alla metà della soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo) e sino alla soglia di cui alla precedente lettera a): 1,60%;
- c) importo pari o superiore ad un terzo della soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo) e sino alla soglia di cui alla precedente lettera b): 1,80%;
- d) importo pari o superiore ad € 40.000,00 e sino alla soglia di cui alla precedente lettera c): 2,00%;

3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito come indicato al successivo ART. 6.

5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A..

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti soltanto quando i relativi importi contrattuali sono posti a base di gara e restano sempre escluse dall'incentivo le opere di manutenzione ordinaria, nonché i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 annue (euroquarantamila/00).

3. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

4. Le funzioni tecnico - amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopracitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.

5. L'incarico di responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile di Area a cui compete la voce / capitolo di PEG dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. In caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, il Responsabile del procedimento per la parte di aggiudicazione si intende ex lege attribuito al Responsabile di Area.

6. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.Lgs 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

7. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

8. Le quote non corrisposte, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle attività svolte da parte del Responsabile, incrementano la quota del fondo complessivo.

9. Nessun incentivo può essere erogato per l'attività tecnica relativa alle fasi relative ai diversi livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).

10. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a "lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150".

ART. 4 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

1. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Responsabile del Servizio competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi del Settore ed ufficio di riferimento rispetto all'intervento.

2. L'incarico viene conferito dal Responsabile di Area, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta contenuto nel PEG/PRO o in base agli appositi stanziamenti di bilancio. L'incarico di responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile del Servizio a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
4. Il Responsabile di Area, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a €. 40.000,00 per lavori, servizi e/o forniture:
- conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;
 - suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione
5. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.
6. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
7. In caso di interventi urgenti, il Responsabile di Area dà atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.
8. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione a contrarre oppure nella determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).
9. Il Responsabile di Area può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.
10. Il Responsabile di Area provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

ART. 5 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% del Fondo costituisce il Fondo per l'innovazione dell'anno "x" e al suo interno non possono essere ricomprese le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
2. L'importo dell'incentivo per l'innovazione, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando il 20% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, comma 2.
3. L'incentivo per l'innovazione calcolato come indicato al precedente comma 2, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge n. 196/1997 e s.m.i.; - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Il Fondo per l'innovazione, di norma, viene ripartito dalla Giunta in base alle destinazioni fissate dalla legge.

ART. 6 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno "x". Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
2. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, comma 2.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione della quota dell'80% (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi) del Fondo per le "funzioni tecniche" è operata con determinazione del Responsabile di Area preposto alla struttura competente, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti e secondo il peso percentuale di seguito stabilito:

PER LE OPERE O LAVORI:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	10%
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	7%
Responsabile unico di procedimento	38%
Direzione dei lavori	35%
Collaudo tecnico-amministrativo	10%
Totale	100%

PER I SERVIZI O FORNITURE:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	10%
Responsabile unico di procedimento	45%
Direzione dell'esecuzione	30%
Verifica di conformità	15%
Totale	100%

3. Nel caso in cui una delle attività sopra indicate non venga svolta la somma corrispondente alla percentuale sopra indicata non potrà essere liquidata, mentre nel caso si verifichi in corso dell'anno un avvicendamento tra dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra essi proporzionalmente ed in base alle attività effettivamente espletate da ciascuno.

4. La verifica dei progetti redatti da incaricati esterni, per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, è demandata al responsabile unico del procedimento, che vi provvede con il supporto dell'ufficio interno.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile del servizio del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio competente che provvede con atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza.
2. Gli importi dell'incentivo sono liquidati in relazione alle singole quote, di norma, nei 60 giorni successivi alla data nella quale le prestazioni stesse sono state rese per come di seguito indicato:

- a) per la verifica preventiva della progettazione e per le attività di controllo delle procedure di gara, con l'aggiudicazione o l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura;
- b) per le attività di controllo dell'esecuzione del contratto, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;
- c) per la direzione dei lavori o dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;
- d) per il collaudo o verifica di conformità, successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione;
- e) per interventi non conclusi per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, con la protocollazione del verbale di validazione della fase completata;

3. Per i soli contratti di importo a base d'asta inferiore a € 100.000,00 (eurocentomila/00), la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione all'avverarsi della condizione di cui alla lettera d) del precedente comma 2. Per i contratti di servizi e forniture di durata pluriennale, le somme dovute al verificarsi delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere imputate nel bilancio dell'Ente a valere sull'esercizio corrispondente all'ultimo anno di efficacia del contratto.

4. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.

5. La quota non utilizzata dell'incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell'art 113 (parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento), non costituisce economia di spesa e va ad incrementare il fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall'art. 113, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che ha determinato questo peculiare incremento

6. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatoria dall'Amministrazione comunale.

ART. 9 – PENALITA'

1. L'incentivo per le funzioni tecniche, erogato ai sensi del presente Regolamento, di norma, verrà ridotto nei seguenti casi:

- a) Incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
- b) Incremento dei tempi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, la riduzione verrà operata dal soggetto che ha affidato l'incarico nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera sulla base delle seguenti percentuali:

- incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore dal 10% al 50%, penalità pari al dimezzamento dell'incentivo spettante;
- incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore al 50%, penalità pari alla riduzione dell'80% dell'incentivo spettante;
- per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati, penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
- ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;
- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo ed inoltre revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate

2. Saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:

- il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti;
- il Rup nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché per i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino

gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo potrà essere effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
5. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti non potranno avere efficacia retroattiva, atteso che si porrebbero in contrasto con il principio di irretroattività, in mancanza di un'espressa disposizione di legge derogatoria.⁸
2. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.
4. Quando nel presente regolamento è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.
2. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo la data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso regolamento.
3. Le norme del presente regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.